

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 20/01/2025

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito assistito da delegazione di pagamento a valere sul quinto dello stipendio mensile – stipulato in data 21 aprile 2016 ed estinto anticipatamente in base al rendiconto emesso dalla convenuta in data 23 marzo 2024 – lamenta il diniego al rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in fase di somministrazione del credito e non ancora maturati. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, l'istante invoca la tutela dell'Arbitro affinché accerti e dichiari il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, divenuti privi di giustificazione causale a seguito della prematura estinzione, dal medesimo quantificati (in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito) in complessivi euro 2.761,20.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda del ricorrente eccependo: che il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti distingue in modo chiaro e trasparente le componenti di costo up-front da quelle recurring; che il conteggio di anticipata estinzione inviato al cliente è stato elaborato in conformità al contratto e al piano di ammortamento consegnato al medesimo, riportando le voci di costo rimborsate e quelle addebitate (con indicazione dei relativi importi) nonché il residuo debito.

L'intermediario sostiene che ai sensi della disciplina speciale (art. 6 bis, DPR n. 180/50) e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, possono formare oggetto di restituzione,

in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi recurring; ritiene che tale interpretazione sia l'unica possibile anche alla luce della pronuncia della CGUE, resa nella causa C-555/21, attraverso cui la Corte, superando i principi affermati nella sentenza Lexitor, avrebbe confermato la rimborsabilità dei soli costi recurring. Sicchè la resistente deduce che ad eccezione delle commissioni di gestione pratica - già rimborsate in sede di estinzione - le commissioni dovute all'intermediario del credito, le commissioni del finanziatore, di istruttoria e di attivazione pratica rappresentino il corrispettivo dovuto per prestazioni prodromiche alla conclusione del contratto interamente maturate sicchè non sono retrocedibili in caso di estinzione anticipata. In virtù dei superiori rilievi, l'intermediario chiede la declaratoria di rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché disponga a carico dell'intermediario convenuto la restituzione, pro quota, dei costi applicati al finanziamento assistito da delegazione di pagamento anticipatamente estinto rispetto alla scadenza pattuita, ex art. 125-sexies, Tub.

In argomento il Collegio rammenta il proprio costante indirizzo a mente del quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato orientamento, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, Lexitor) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi contra legem ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì,

sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”). Il delineato contesto giuridico in cui la vertenza si inserisce trova conferma nell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che in sede di erogazione del prestito, l’intermediario ha posto a carico del cliente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 2.208,00 a titolo di commissioni in favore dell’intermediario del credito; 690,00 a titolo di commissioni finanziatore; € 600,00 a titolo di commissioni di istruttoria; € 1.104,00 a titolo di commissioni di attivazione; € 600,00 a titolo di commissioni gestione.

Ciò posto, con riferimento alle commissioni di gestione (qualificate in contratto alla stregua di costi ricorrenti), consta che l’intermediario ha operato una congrua riduzione a tale titolo, decurtando dal debito residuo liquidato in sede di estinzione l’importo di € 360,00 calcolato applicando il criterio proporzionale (lineare), tenendo conto del periodo di dilazione non usufruito dal consumatore.

Quanto alle ulteriori componenti di spesa contemplate nel contratto in esame, dal tenore delle relative clausole determinative si evince la natura up front di detti oneri previsti in corrispettivo di prestazioni erogate sino alla conclusione del finanziamento (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 4708/2022).

Alla luce dei richiamati principi normativi ed ermeneutici, ciò comporta il diritto del cliente alla riduzione dei costi up front trattenuti in unica soluzione in sede di somministrazione del credito, in ragione del minore periodo di rateizzazione. A tale ultimo riguardo - disattendendo l’argomentazione di contrario avviso proposta dalla convenuta - alcuna rilevanza può essere attribuita (ai fini del riconoscimento del diritto del cliente alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa ai costi istantanei) alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuzioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE (C-555/21. cit.), avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sez. I, sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021 R.G.).

Pertanto, in esito all’estinzione anticipata del finanziamento avvenuta in corrispondenza della 48^{ma} rata su centoventi originariamente previste, al netto delle decurtazioni operate, al ricorrente spetta l’importo complessivo di euro 1.771,00 a titolo di oneri up front non maturati. Detto importo, quantificato applicando il criterio suppletivo della c.d. curva degli interessi in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto (v. ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019, cit.), trova riscontro, con dettaglio di voci, nella tabella di seguito esposta:

durata del finanziamento ►	120
rate scadute ►	48
rate residue	72

TAN ►	4,90%
-------	-------

% restituzioni
- in proporzione lineare 60,00%
- in proporzione alla quota 38,48%

n/c		importo	restituzioni			tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	nm. interm. Credito (up front)	€ 2.208,00	€ 1.324,80	€ 849,57	€ 849,57	€ 849,57
○	comm. finanziatore (up front)	€ 690,00	€ 414,00	55,49	€ 265,49	€ 265,49
○	imm. istruttoria (up front)	€ 600,00	€ 360,00	€ 230,86	€ 230,86	€ 230,86
○	omm. attivazione (up front)	€ 1.104,00	€ 662,40	€ 424,79	€ 424,79	€ 424,79
○	im. gestione (recurring)	€ 600,00	€ 360,00	€ 230,86	€ 360,00	€ 0
						€ 0
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00
					tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.771
					interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.771,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI